

CAMB/2026/18 del 27/04/2026

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028,
APPLICAZIONE AVANZO AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3-TER,
DEL TUEL E ADEGUAMENTO CAPITOLI.**

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni



CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno lunedì 27 aprile 2026 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	P
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	A
4.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
5.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
6.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
7.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	A
8.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, APPLICAZIONE AVANZO AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3-TER, DEL TUEL E ADEGUAMENTO CAPITOLI.

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 64 del 15 dicembre 2025;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 63 del 15 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e successive variazioni;





- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

tenuto conto che:

- il punto 9.2.8 del principio contabile 4/2 prevede quanto segue: *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti. “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*
 - a. *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;*
 - b. *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
 - c. *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;*
 - d. *derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale sono considerati “vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non “vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili”.”*
- i punti 9.2.9 e 9.2.10 del principio contabile 4/2 prevedono quanto segue: *“E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.*

Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 9.2.8, costituiscono quota vincolata del risultato di



amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (paragrafo 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (paragrafo 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (paragrafo 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (paragrafo 9.1)." e "La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate."

- a tale fine, nelle more del completamento della procedura di cui all'articolo 193 del

TUEL, alla luce dell'istruttoria condotta dal servizio bilancio e controllo economico non risultano situazioni di squilibrio per la gestione di competenza, dei residui e dei flussi di cassa;

rilevato che in ordine alle variazioni al bilancio di previsione l'art. 175 al comma 1 del D.Lgs 267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 - coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 stabilisce che: *"il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; in particolare al comma 3 si precisa che "le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno (...)"*;

considerato che, rispetto alle dotazioni del bilancio di previsione e pluriennale e alle variazioni approvate nel corso della gestione, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita è emersa la necessità di variare alcune dotazioni di entrata e spesa sia di competenza che di cassa, come da tabelle ministeriali allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto quindi necessario:

- applicare avanzo vincolato, ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, del TUEL, per complessivi € 1.874.144,00, come di seguito specificato:
 - € 285.969,00 derivanti da impegni radiati in sede di riaccertamento e confluiti in avanzo vincolato in quanto finanziati da entrate vincolate (ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2)); le somme sono state cancellate in quanto non esigibili e si procederà, a seguito dell'applicazione, alla loro reiscrizione;
 - € 1.588.175,00 necessari al fine di garantire il raggiungimento della quota di alimentazione a carico dei Comuni del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, ex L.R. 16/2015, evitando ulteriori incrementi del prelievo;
- applicare avanzo accantonato per complessivi € 110.000,00, destinati al riconoscimento degli incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL Funzioni locali 2022-2024;
- allineare i capitoli di entrata relativi alle quote di funzionamento dell'Agenzia per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani, al Fondo eventi calamitosi e al Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, ex L.R. 16/2015;
- adeguare altresì capitoli di spesa, al fine di far fronte alla programmazione dell'Ente in

continua evoluzione.

rilevato che anche dopo la presente variazione il bilancio di previsione 2026-2028 è rispettoso dei vincoli e degli equilibri richiesti dal D.Lgs. 118/2011;

acquisito infine il parere favorevole del Collegio dei Revisori all'approvazione della presente proposta deliberativa con verbale n. 7 del 22 aprile 2026 agli atti;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2026-2028 nelle risultanze contenute nelle tabelle ministeriali allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'applicazione dell'avanzo vincolato pari a € 1.874.144,00 e di avanzo accantonato pari € 110.000,00 come esplicito nelle premesse.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-18-2026-All_1-All_variazione.pdf.p7m



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 20 / 2026

**OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028,
APPLICAZIONE AVANZO AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3-TER,
DEL TUEL E ADEGUAMENTO CAPITOLI.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Ifigenia Leone

Bologna, 23/04/2026



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 20/2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, APPLICAZIONE AVANZO AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3-TER, DEL TUEL E ADEGUAMENTO CAPITOLI.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Firmato digitalmente da Ifigenia Leone

Bologna, 23/04/2026



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 27/04/2026

